ART. 16 bis Il controllo sugli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto la vigilanza dell'Organo di Revisione e con il coordinamento dell'unità di controllo secondo le rispettive responsabilità.
- 2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
- 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a partire dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno due volte l'anno (da riportare nel referto semestrale di cui all'art.2 del regolamento sui controlli interni): dopo quattro mesi dalla suddetta data e in concomitanza con la verifica degli equilibri di Bilancio di cui all'articolo 193 del T.U.E.L.
- 4. Il controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del T.U.E.L. In particolare, è volto al monitoraggio del permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I,II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i Servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e relative spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri relativi al patto di stabilità interno.
- 5. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale,l'Organo di Revisione e il Direttore Generale, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.
- 6. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, comma 6 del T.U.E.L.
- 7. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua un adeguato controllo anche sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 147-quinquies e al comma 6 dell'articolo 170 del T.U.E.L. e con esclusione delle società quotate ai sensi dell'articolo 147-quater del medesimo Testo Unico degli Enti Locali.